

UISP CANOTTAGGIO SEDILE FISSO

Gare remiere del giorno 22 luglio – LE GRAZIE pagina 3

Parte 2 – PROVVEDIMENTI RELATIVI AI FATTI OCCORSI DOPO LA REGATA

PREMESSA

Gli atti ufficiali pervenuti a questo giudice unico non individuano, eccetto quanto concerne per aspetti marginali il vogatore Leonardo Rinchiusa, tesserati quali responsabili dei gravi e biasimevoli fatti intercorsi successivamente all'arrivo, bensì riportano esclusivamente di azioni sconsiderate poste in essere dalle tifoserie delle Borgate Cadimare e Fezzano.

Si ribadisce comunque che la Borgata è sempre e comunque pienamente responsabile, per il principio della responsabilità oggettiva, delle azioni di chiunque faccia ad essa riferimento. Si ritiene utile riportare integralmente il dettato dell'articolo 82 comma C del Regolamento: *“Le Società rispondono agli effetti disciplinari, a titolo di responsabilità oggettiva dei fatti direttamente o indirettamente collegati allo svolgimento delle manifestazioni sportive e commessi dai propri dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori e tesserati in genere ed anche di non tesserati ma comunque sono oggettivamente ascrivibili tra i membri di un specifica Società/Borgata”*.

In considerazione di ciò si ritiene che l'esposto della Borgata Cadimare, presentato alla Lega Canottaggio e trasmesso a questo giudice unico, teso a manlevare la Borgata dai fatti accaduti non possa essere preso in considerazione.

Si invita la Lega Canottaggio a reperire eventuali filmati dei fatti intercorsi e a verificare scrupolosamente se tesserati abbiano tenuto comportamenti lesivi del Regolamento. Questo in considerazione del fatto che i membri della Lega Canottaggio hanno una conoscenza personale dei tesserati molto superiore rispetto a quella dello scrivente. Si resta in attesa di ricevere apposita relazione, ancorché negativa.

Si concorda con la decisione della Giuria di convalidare comunque l'ordine di arrivo nonostante le lievi anomalie segnalate.

DELIBERA

A carico del tesserato **Leonardo RINCHIUSA** della Borgata **FEZZANO**, **AMMONIZIONE** per VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ E CORRETTEZZA perché, successivamente all'arrivo, scherniva verbalmente e gestualmente l'equipaggio del Cadimare, come dallo stesso confermato durante il controllo antidoping.

A carico della **Borgata FEZZANO**

MULTA di € 25,00 (venticinque/00) per VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ E CORRETTEZZA, motivata dalla responsabilità oggettiva prevista dall'articolo 82, comma C perché il proprio tesserato Leonardo Rinchiusa, successivamente all'arrivo, scherniva verbalmente e gestualmente l'equipaggio del Cadimare.

UISP CANOTTAGGIO SEDILE FISSO

Gare remiere del giorno 22 luglio – LE GRAZIE pagina 4

A carico della **Borgata FEZZANO**

MULTA di € 300,00 (trecento/00) e **AMMONIZIONE CON DIFFIDA**, motivate dalla responsabilità oggettiva prevista dall'articolo 82, comma C, perché propri sostenitori, dopo l'arrivo, ponevano in essere un'indegna gazzarra con la tifoseria del Cadimare che coinvolgeva le barche di supporto di entrambe le Borgate.

A carico della **Borgata CADIMARE**

MULTA di € 200,00 (duecento/00) e **AMMONIZIONE CON DIFFIDA**, motivate dalla responsabilità oggettiva prevista dall'articolo 82, comma C, perché propri sostenitori, dopo l'arrivo, ponevano in essere un'indegna gazzarra con la tifoseria del Fezzano che coinvolgeva le barche di supporto di entrambe le Borgate. Si applicano le attenuanti tenuto conto che, come da verbale, Dirigenti ed Allenatori della Borgata si sono fattivamente adoperati al fine di tacitare gli animi.

Si sottolinea come l'AMMONIZIONE CON DIFFIDA comminata alle Borgate di Cadimare e Fezzano comporti, in caso di recidiva alla prossima regata, la SQUALIFICA automatica per la regata successiva; non rileva il fatto che tale eventuale sanzione potrebbe scattare in occasione della regata del Palio del Golfo.

così deciso in La Spezia il 25 luglio 2018

IL GIUDICE UNICO
(Massimo Nardini)